

ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA

LORO SEDI

Circolare nr. 33 - 21

Trento, 26 novembre 2021

Caro materiali: dal Ministero le istruzioni operative per la presentazione delle domande di compensazione.

Comunichiamo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) ha messo a disposizione, tramite propria circolare, le **“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021”**.

In base ai contenuti della citata circolare, la compensazione sarà determinata con la seguente modalità:

- a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, **è applicata al prezzo medio rilevato** dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
- b) la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla lettera a), è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.

La circolare, con un’importante precisazione, specifica che **spetta alla Direzione Lavori l’accertamento delle quantità**.

Viene chiarito che, **qualora il singolo materiale sia ricompreso in una lavorazione più ampia**, la Direzione Lavori **dovrà ricostruirne la relativa incidenza quantitativa** sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezzi di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

L’istanza di compensazione dovrà contenere **l’indicazione dei materiali** da costruzione per i quali con il decreto sono state rilevate le variazioni nonché la **richiesta al Direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate**. Per **“contabilizzate”** deve intendersi **“allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità”**.

Essendo state rilevate come ultime le variazioni dei prezzi 2020 rispetto al 2021, il Ministero specifica che **sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nello stesso anno solare di presentazione dell’offerta**.

Viene inoltre chiarito che **la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta** e che **non è necessario che sia stata redatta apposita riserva.**

La circolare riporta poi alcuni esempi applicativi di calcolo della compensazione a cui rinviamo per i maggiori dettagli.

Nel ricordare che **il termine per la presentazione delle domande di compensazione scadrà dopo 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto** di rilevazione delle variazioni (v. nostra circolare 32/21) e nel sollecitare quindi tutte le imprese al rispetto di tale termine, facciamo presente che i nostri uffici sono a disposizione e porgiamo con l'occasione i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE
dott. Lorenzo Garbari

Allegato:

- Circolare MIMS caro materiali